



**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
SESSIONE ORDINARIA, LECCE, 6-9 OTTOBRE 2022**

I sottoscritti

Avv. **Mariangela Di Biase** del Foro di Campobasso
Avv. **Luigi Bartolomeo Terzo** del Foro di Napoli Nord
Avv. **Carlo Foglieni** del Foro di Bergamo
Avv. **Manuela Caralutti** del Foro di Locri
Avv. **Anna Coppola** del Foro di Cassino
Avv. **David Satta Mazzone** del Foro di Monza

chiedono che sia sottoposta al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce la seguente mozione avente ad oggetto:

**MOZIONE CONGRESSUALE
PER INCENTIVARE LE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI**

PREMESSO CHE

- negli ultimi decenni il modello dello studio mono-professionale caratterizzato dalla figura unica del titolare di studio coadiuvato da collaboratori è entrato in crisi a causa, da un lato, dall'aumento della concorrenza e dall'altro dalla difficoltà di soddisfare la domanda di servizi legali sempre più specifici e multidisciplinari;
- si rende necessario implementare le forme di aggregazioni professionali;
- ad oggi gli unici strumenti a tal fine conosciuti, oltre alla semplice condivisione delle spese non regolarizzata da alcun contratto associativo (cd. "collaborazioni di fatto"), restano le associazioni tra professionisti (ATS) e le società tra avvocati (STA) o tra professionisti (STP) che non hanno, tuttavia, trovato largo impiego in quanto la legislazione civilistica ed il sistema fiscale italiano non agevolano, anzi frenano, tale tipologia di aggregazioni;
- con l'art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito con L. n. 33/2009, e s.m.i. il mondo dell'imprenditoria ha visto l'individuazione di uno strumento aggregativo svincolato dal contratto societario, il contratto di rete, prevedendo la possibilità, per coloro che intendano costituire una rete, di scegliere alternativamente tra due diverse forme giuridiche: l'adozione di un modello contrattuale "puro" di rete di imprese (cd. "rete-contratto") oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico (cd. "rete-soggetto") mediante l'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede;
- il contratto di rete previsto dalla richiamata legge ha dovuto attendere la L. n. 81/2017 per essere potenzialmente esteso anche ai professionisti e, quindi, anche agli avvocati (come peraltro recentemente ribadito dal Ministro dello Sviluppo con la nota prot. n. 23331 del 28/1/2020);
- il contratto di rete per la sua flessibilità è in grado di dare ampio margine di autonomia alle parti, consentendo ai professionisti ed alle società professionali di esercitare in comune alcune attività, rappresentando quindi una forma di aggregazione utile ad ottimizzare le risorse umane e strategiche e a costruire percorsi

Associazione Italiana Giovani Avvocati
Aderente all'AIJA Association Internationale des Jeunes Avocats

Presidente Avv. Francesco Paolo Perchinunno



alternativi per la realizzazione ed il raggiungimento di quegli obiettivi che si stanno andando a delineare in previsione della creazione di nuovi spazi di mercato che necessiteranno della collaborazione di più figure professionali;

- il modello organizzativo della rete soggetto consente di ampliare e integrare l'offerta di servizi professionali, di divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero, di dividere i costi riferiti alla realizzazione di un progetto, di accedere a finanziamenti e contributi pubblici, partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici, condividere personale dipendente mediante il ricorso al distacco e alla codatorialità. Attraverso il contratto di rete, inoltre, i professionisti possono accrescere le loro capacità e la loro competitività sul mercato sia in ambito squisitamente giuridico attraverso la multidisciplinarietà dell'approccio al nuovo settore di mercato (pratiche complesse, appalti privati e bandi pubblici ed europei) sia attraverso la multidisciplinarietà professionale (professionisti misti) in ambiti eguali (si vedano le ristrutturazioni aziendali, gli accordi di composizione della crisi, le pianificazioni aziendali, le procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento, le gestioni familiari e l'euro progettazione).

CONSIDERATO CHE

la diffusione di tale importante strumento di aggregazione è tuttavia ostacolata per due ordini di ragioni:

- a) in primo luogo, se da un lato il legislatore ammette che i professionisti possano svolgere l'attività "in rete", dall'altro lato, prevedendo l'obbligo di iscrizione della rete ai fini pubblicitari nel Registro delle Imprese, ne impedisce di fatto l'operatività in quanto, come noto, il professionista è impossibilitato ad iscriversi a detto Registro;
- b) in secondo luogo, l'incerto e gravoso regime fiscale della rete soggetto, limita fortemente il suo utilizzo da parte dei professionisti. Ad oggi, infatti, in virtù della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18/3/2013, la rete soggetto viene considerata a tutti gli effetti un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti *ex lege* in materia di imposte dirette ed indirette, scoraggiando così l'adozione da parte dei giovani professionisti, che non lo ritengono fruibile nemmeno per iniziare in forma associata la professione legale.

RITENUTO CHE

- è necessario favorire la costituzione di reti soggetto anche tra professionisti iscritti gli Albi professionali che svolgano l'attività anche in forma individuale prevedendo l'adempimento dell'obbligo pubblicitario dell'indicazione di appartenenza alla rete mediante l'annotazione presso il proprio Albo di appartenenza, anziché nella sezione del registro delle imprese;
- è necessario connotare, anche transitoriamente la cd. "Rete Soggetto" di un regime fiscale agevolato proprio al fine di incentivare l'avvio delle aggregazioni di giovani professionisti;

RITENUTO ULTERIORMENTE CHE

- accanto al contratto di rete tra professionisti è, allo stato, indispensabile, altresì, l'introduzione di nuovo strumento normativo, simile a quello esistente nell'ordinamento inglese denominato "Limited Liability Partnership" ovvero una "Associazione tra professionisti a responsabilità limitata", cioè un ibrido tra le Associazioni tra professionisti e le Società a responsabilità limitata;



- la differenza sostanziale tra una società ed un'associazione tra professionisti risiede nella disposizione del comma 3, lettera c), dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR), nella quale è previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, per le sole associazioni tra professionisti, l'atto o la scrittura privata di modifica delle quote di partecipazione agli utili possono essere redatti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
- tutti i principali studi associati, ad oggi, sono dotati di un regolamento per la distribuzione degli utili che di fatto modifica annualmente le quote di partecipazione agli utili, rendendo la quota flessibile e più rispondente all'apporto che il socio ha dato durante l'anno;
- il XXXIV Congresso Nazionale Forense tenutosi a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018 aveva già approvato la mozione n. 179 rubricata "Mozione sulla società tra avvocati" che prevedeva, per l'appunto, l'introduzione nel nostro ordinamento della cd. "Associazione tra professionisti a responsabilità limitata";
- Ad oggi tale deliberato congressuale è rimasto inattuato.
-

* * *

Visto quanto in premessa, il XXXV Congresso Nazionale Forense riunito a Lecce dal 6 al 9 ottobre 2022, in attuazione della presente mozione e di quanto esposto in premessa,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense (OCF) ed il Consiglio Nazionale Forense (CNF) per quanto di propria competenza a porre in essere ogni iniziativa utile e diretta a favorire:

- 1) le aggregazioni professionali nella forma delle "**reti tra professionisti**" prevedendo la possibilità della loro costituzione anche per i soli professionisti iscritti agli Albi professionali che svolgono l'attività in forma individuale mediante l'assolvimento dell'obbligo pubblicitario di annotazione della partecipazione alla rete presso il proprio Albo di appartenenza, anziché nella sezione del registro delle imprese, nonché a far introdurre nel nostro ordinamento un regime fiscale agevolato, seppur transitorio, per lo svolgimento della professione nella forma della cd. "rete soggetto".
- 2) l'introduzione nel nostro ordinamento della cd. "**Associazione tra professionisti a responsabilità limitata**" mediante l'abrogazione di tutte le norme ad oggi esistenti in tema di società tra avvocati e la conseguentemente approvazione di un articolato da inserire nel Titolo VII del Libro V del Codice Civile rubricato "Associazioni tra professionisti" a responsabilità limitata, dando attuazione alla mozione n. 179 approvata dal Congresso Nazionale Forense di Catania del 2018 da considerarsi qui integralmente trascritta.

Con osservanza.

Roma, 5 Settembre 2022